

53) MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA ALLA LUCE DEL D.L. 34/2020.

Il **Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34¹**, cosiddetto "Decreto Rilancio", ha previsto pochi interventi in tema di giustizia.

Per quanto concerne le misure in materia di giustizia tributaria e contributo unificato, l'**art. 135, comma 1**, statuisce che fino al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'art. 16 ed il termine di cui all'art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.

Il **comma 2** del suddetto articolo sostituisce il comma 4 dell'articolo 16 del Decreto-Legge n. 119/2018, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio. La nuova disciplina permette preliminarmente l'utilizzo del collegamento audiovisivo da remoto non solo per contribuenti, difensori, ufficio impositore e soggetti della riscossione, ma anche per i giudici tributari ed il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie, facendo valere il luogo di collegamento da remoto alla stregua dell'aula di udienza.

In secondo luogo, è stato disposto che le parti processuali possano richiedere l'udienza da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un'istanza da notificarsi alle controparti costituite; tale richiesta deve essere, tuttavia, effettuata prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza di cui all'art. 31, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Infine, i giudici tributari, sulla base di parametri fissati dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, hanno l'onere di individuare le controversie e, di conseguenza, autorizzare l'ufficio di segreteria a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

Non è superfluo evidenziare che il capo V del Titolo VIII, recante "Misure in materia di giustizia", dispone, all'**art. 219**, la destinazione della somma complessiva di **euro 46.219.595,00** alla sanificazione e disinfestazione degli uffici e degli ambienti giudiziari,

1

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Oggetti_Embedded/Documenti/2020/05/20/DL%20Rilancio.pdf

l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, l'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché ulteriori spese per far fronte alle tutele in materia di amministrazione penitenziaria ed in ambito carcerario.

L'**art. 221** del medesimo capo, inoltre, modificando quanto disposto dall'art. 83 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, dichiara sospeso il decorso del termine di cui all'art. 124 c.p., e cioè il termine per proporre querela.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito